Contante addio PAGARE CASHLESS CONVIENE



In un precedente articolo di oltre tre mesi fa https://www.eticapa.it/eticapa/le-restrizioni-ai-pagamenti-in-contante-la-nuova-normativa/#more-11261 abbiamo iniziato a ragionare sul futuro dei pagamenti tracciati con mezzi elettronici in modalità "cashless", in italiano "senza contanti".

Senza addentrarci nei particolari delle motivazioni che hanno portato il Governo a favorire questo nuovo sistema, diciamo solo che la più che legittima aspirazione delle norme - messe in campo per favorire l'uso dei pagamenti elettronici - è combattere il male storico dell'economia italiana: "l'evasione fiscale".

In virtù di questa forte motivazione, per favorire l'uso dei mezzi elettronici di pagamento in luogo del contante, è stato predisposto il così detto "Programma cashback", in italiano "Programma soldi indietro", che prevede un premio in denaro, rapportato ad un massimale di spesa, per coloro che raggiungono un certo numero di operazioni cashless in un determinato periodo.

Come succede spesso nel nostro paese, non è stato breve l'iter approvativo e la messa a punto delle "regole" che caratterizzeranno questa novità destinata a cambiare le abitudini di molte persone.

In considerazione che ormai siamo alla fase conclusiva dei lavori (iter autorizzativi e organizzativi) e che nel **periodo 1-31 dicembre 2020** è prevista una "fase sperimentale" del programma cashback, riteniamo utile fare un **riassunto dello stato dell'arte.**

PROGRAMMA CASHBACK

1. PREMESSA

Circa un anno fa, la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di Bilancio 2020*), all'articolo 1, commi da 288 a 290, aveva introdotto il diritto ad un "rimborso in denaro", diventato nel gergo attuale "cashback", per tutti i cittadini italiani maggiorenni che avessero utilizzato per i loro acquisti personali "strumenti di pagamento elettronici".

L'evento pandemia ha rallentato il successivo iter necessario all'attuazione dei commi da 288 a 290, ma con l'articolo 73 del Decreto-legge 104/2020, convertito in Legge 126/2020,

sono stati previsti i finanziamenti necessari ad attuare il "cashback" fino a giugno del 2022 e, quindi, sono in conclusione tutte le fasi autorizzative e organizzative necessarie.

2. REGOLAMENTO MEF

Il Ministero dell'Economia e Finanza con il **regolamento in data 18 ottobre 2020** (*vedi qui lo schema*) ha fissato in 12 articoli **le regole attuative** dei commi da 288 a 290, stabilendo le condizioni e i criteri **per l'attribuzione del premio "cashback".**

Di seguito una sintesi delle disposizioni più interessanti per coloro che parteciperanno alla possibilità di avere un parziale ristoro (cashback) delle spese fatte con carta di credito e simili.

2.1 Spese ammissibili

Il rimborso previsto nel "Programma cashback" riguarda l'effettuazione di acquisti in modalità elettronica (cashless) **riguardanti tutte le tipologie di spesa:** generi alimentari, elettrodomestici, ristoranti, hotel, abbigliamento, librerie, farmacie, spese mediche, bar, gioiellerie, casalinghi, ferramenta, benzinai, meccanici, parrucchieri, barbieri......

Considerato che, con il programma cashback, l'utilizzo di carte di credito e simili può intervenire in pagamenti di importo molto basso *(anche un semplice caffè al bar)*, il Governo intende azzerare le commissioni POS a carico dei negozianti per importi di pagamenti fino a 5 euro.

IMPORTANTE

Sono esclusi dal Programma cashback gli acquisti on-line, in quanto, essendo obbligatoriamente effettuabili solo con metodi cashless, fanno venir meno lo spirito del programma e cioè **fornire un incentivo** al consumatore per spendere con sistemi elettronici, anziché in contanti.

2.2 Adesione al Programma

L'adesione al Programma cashback è volontaria e può avvenire in due modi:

a) Utilizzando l'applicazione "IO", scaricabile da APP STORE per Apple:



e da PLAY STORE per Android:



IMPORTANTE

L'accesso all'App IO, già nota a chi con la stessa applicazione ha richiesto il "bonus vacanze", può avvenire solo **tramite SPID** e/o con **Carta d'Identità Elettronica** *(CIE 3.0)*.

b) **Utilizzando apposite applicazioni** che saranno messe a disposizione dai soggetti come **Banche o Società** (così detti "Issuer") che emettono le varie carte elettroniche. I soggetti Issuer dovranno stipulare una convenzione con **PagoPa S.p.A**. per poter mettere a disposizione dei propri clienti un'applicazione alternativa all'APP IO.

L'APP IO o l'applicazione fornita dalla Banca, riceveranno dalla banca dati del **"Sistema informatico Cashback"**, i dati rilevanti ai fini della partecipazione al Programma sia dei soggetti aderenti che acquistano con sistemi elettronici, sia degli esercenti che ricevono il pagamento.

Le informazioni che il soggetto fisico aderente al cashback dovrà registrare - nell'App IO o nell'applicazione messa a disposizione, ad esempio, dalla propria Banca - sono:

- → Il proprio **codice fiscale.**
- → Gli estremi **dello o degli strumenti** elettronici che si intendono utilizzare per pagare gli acquisti (carta di credito, carta di debito, carta prepagata, bancomat....).
- → **Il codice IBAN** (possibilità di indicarlo anche in un momento successivo all'adesione).
- → **Dichiarare** di essere maggiorenne, residente in Italia e di utilizzare gli strumenti di pagamento registrati solo per acquisti effettuati **fuori** dall'attività d'impresa, arte o professione.

I dati registrati, nell'App IO o nelle applicazioni fornite dai soggetti *Issuer*, saranno trasmessi - unitamente all'IBAN del soggetto che ha maturato il rimborso - attraverso un canale cifrato - al **Sistema informatico Cashback**, gestito per conto del MEF, tramite apposita convenzione, da **PagoPa S.p.A**. .

Considerato che nel Sistema Cashback affluiranno, sempre tramite canale cifrato, anche i dati provenienti dagli esercenti dove è avvenuto l'acquisto con pagamento elettronico, **PagoPa S.p.A.**, per conto del MEF, metterà a disposizione degli aderenti sia nell'APP IO sia nell'applicazione della Banca, i dati relativi: <u>agli acquisti effettuati, ai rimborsi maturati e alla posizione occupata ai fini del "rimborso speciale" di cui parliamo al successivo punto 4.</u>

Con un'ulteriore convenzione, **Consap S.p.A.** gestirà per conto del MEF:

- L'accesso ai dati del sistema cashback.
- La ricezione dal sistema cashback dell'Iban dei beneficiari dei rimborsi maturati nei periodi stabiliti per la loro successiva erogazione.
- L'erogazione dei rimborsi agli aventi diritto.
- La gestione di tutte le fasi di eventuali reclami relativi all'attuazione del Programma cashback.

2.3 Inizio partecipazione

Si inizia a partecipare al Programma cashback al momento della prima transazione effettuata dall'interessato con lo strumento elettronico (o uno degli strumenti) registrato nell'App IO o nell'analoga applicazione fornita dalla Banca.

Il soggetto fisico partecipante può effettuare in qualsiasi momento la propria cancellazione dal programma nell'App IO o dall'applicazione apposita (per il programma cashback) messa a disposizione dalla Banca.

La cancellazione comporta la perdita del diritto a partecipare all'eventuale rimborso per le spese cashless effettuate, salvo i rimborsi già corrisposti per periodi precedenti a quello in corso al momento della cancellazione.

2.4 Periodo utile per i rimborsi

All'articolo 6 del Regolamento MEF sono indicati gli attuali periodi semestrali utili per partecipare al Programma cashback e, eventualmente, usufruire dei rimborsi:

- → dal 1° gennaio al 30 giugno 2021;
- → dal 1° luglio al 31 dicembre 2021;
- → dal 1° gennaio al 30 giugno 2022.

L'eventuale **rimborso** sarà accreditato **Consap S.p.A.**, sull'Iban dell'interessato, nei mesi di **luglio 2021**, **gennaio e luglio 2022**, in riferimento ai rispettivi periodi sopra indicati.

2.5 Numero operazioni per accedere ai rimborsi

Per ogni semestre, al fine di poter accedere al rimborso, vanno effettuate dal soggetto fisico almeno **50 transazioni** con strumenti elettronici. Ai fini del rimborso, ogni transazione sarà considerata per il suo valore reale, ma, se di importo superiore a **150 euro il valore per raggiungere il massimale di rimborso rimarrà fissato a questo importo** (ad esempio: una transazione da 1.000 euro, ai fini del rimborso vale 150 euro).

2.6 Importo totale utile al rimborso per ogni periodo

Per ogni semestre possono essere cumulati importi di transazioni elettroniche fino ad un **massimo di 1.500 euro** che riceveranno un rimborso pari al **10%** e, quindi, fino ad un **massimo di 150 euro**.

In ogni nuovo semestre i partecipanti ripartiranno da zero, sia per raggiungere il numero delle 50 transazioni minime da effettuare, sia per il raggiungimento del massimale dell'importo di 1.500 euro che originerà il rimborso.

Pertanto, **su base annuale** l'importo massimo ipotetico, di spese effettuate utili al rimborso, potrà ammontare a **3.000 euro** (1.500 euro a semestre) e il rimborso massimo consentito potrà essere di **300 euro** (150 euro per semestre).

2.7 Modalità di erogazione del rimborso

Il rimborso spettante al soggetto fisico partecipante al programma cashback, sarà erogato da **Consap S.p.A.** sul codice IBAN indicato dallo stesso soggetto al momento dell'adesione o, anche, in un momento successivo.

3. PERIODO SPERIMENTALE

All'articolo 7 del Regolamento MEF è previsto un periodo sperimentale che dovrebbe avere durata dal 1° al 31 dicembre 2020.

L'attuazione del periodo sperimentale è subordinata alla conclusione degli iter approvativi e alla piena operatività delle convenzioni stipulate dal MEF con **PagoPa S.p.A.** e **Consap S.p.A.**.

Nel caso che il periodo sperimentale sia attuato, sono previsti i seguenti limiti:

- → un **minimo di 10 transazioni** eseguite nel periodo 1-31 dicembre 2020;
- → un importo massimo di 150 euro utile per transazione con le regole descritte al punto 2.5;
- → un importo **massimo di 1.500 euro**, utile al rimborso come descritto al punto 2.6.

L'eventuale **rimborso** agli aventi diritto per il periodo sperimentale avverrà a cura di **Consap S.p.A.** nel mese di **febbraio 2021.**

4. RIMBORSO SPECIALE

Oltre a quanto indicato ai punti 2.5 e 2.6 per la fase ordinaria del programma e al punto 3 per la fase sperimentale, all'articolo 8 del Regolamento MEF è previsto che, in ciascuno dei periodi di cui al punto 2.4, ai primi 100.000 partecipanti al Programma cashback - che avranno totalizzato il maggior numero di transazioni con strumenti elettronici – verrà attribuito un rimborso speciale di 1.500 euro.

Ai fini del rimborso speciale, in ogni periodo temporale di cui al punto 2.4, **il conteggio** delle transazioni per ogni partecipante **ripartirà da zero**.

Per i fortunati, il rimborso speciale di 1.500 euro avverrà nelle modalità e tempi già indicati al punto 2.4.

IMPORTANTE

Ai fini del conteggio del numero delle operazioni effettuate, influenti per raggiungere i limiti indicati nei punti 2.5, 3 e 4, è vietato frazionare artificiosamente, presso lo stesso esercente, la spesa relativa ad un medesimo acquisto (ad esempio un televisore che costa 1.500 euro non può essere pagato in più volte, ma ai fini del rimborso vale una sola transazione da 1.500 euro per un massimo conteggiabile ai fini del rimborso di 150 euro).

5. GARANTE DELLA PRIVACY

Con provvedimento n. 179 del 13 ottobre 2020, il Garante per la protezione dei dati personali, **ha emesso parere favorevole** sullo "schema di regolamento MEF recante le condizioni e i criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, c.d. cashback".

TRACCIABILITA' DELLE DETRAZIONI FISCALI

Quanto sintetizzato sul possibile vantaggio premiale, derivante dall'attuazione dei pagamenti elettronici, ci sembra utile rammentare che, **pagare senza usare contante**, serve sia per avere un eventuale rimborso come sopra descritto per il "Programma Cashback", **sia per rendere "tracciabili" i pagamenti.**

A questo riguardo ci sembra utile rammentare che la tracciabilità è diventata fondamentale, **dall'anno reddituale 2020**, per poter usufruire, in sede di dichiarazione dei redditi (a partire dal 730/2021 e/o Unico PF 2021), **della detrazione del 19%** - dall'imposta totale dovuta - prevista sulle spese elencate all'art. 15 del TUIR 917/86 come: spese sanitarie, per istruzione, mutui ipotecari, attività sportive dei figli, assistenza personale, erogazioni liberali.......

Per tali spese, ai fini del diritto alla detrazione, bisogna effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale e/o **con gli altri sistemi di pagamento elettronici tracciabili.**

A partire dall'anno 2020, **non saranno più detraibili per il 19% le spese pagate in contanti**, **ad eccezione** di quelle tracciabili con il sistema "tessera sanitaria" come: acquisti in farmacia di medicinali e dispositivi medici nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate presso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

30 ottobre 2020 **Giuseppe Gasparini** Esperto fiscale